



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

02.04.2019

Decreto del Ministro dell'interno

Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IL MINISTRO DELL'INTERNO

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ha previsto, negli articoli 5, 20, 32, 33, 34, 50, 52, 71, 79, 91, 103, 115, 126, 131, 143, 155, 164, 173, 180 e 190, l’emanazione di un regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l’individuazione dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

RITENUTO opportuno, alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, adottare un unico regolamento, pur nella diversificazione dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTA la legge 12 gennaio 2015, n. 2, “Modifica all’articolo 635 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, “Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2”;

VISTO il decreto del Ministro dell’interno 11 marzo 2008, n. 78, concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

RITENUTO necessario adottare un nuovo regolamento che tenga conto sia dei parametri fisici stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, sia delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, all’assetto ordinamentale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

EFFETTUATA l’informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recanti il recepimento degli accordi sindacali integrativi per il personale non direttivo e non dirigente e per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del....;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, riscontrata con nota n. del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Adotta
il seguente regolamento:

Capo I

Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative

Sezione I

Ruoli dei vigili del fuoco, degli ispettori antincendi e dei direttivi che espletano funzioni operative

Articolo 1

Requisiti di idoneità fisica e psichica

1. L'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei vigili del fuoco, degli ispettori antincendi e dei direttivi che espletano funzioni operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è soggetta alla verifica del possesso dei seguenti requisiti di idoneità fisica e psichica:

- a) piena integrità psichica;
- b) parametri fisici conformi a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
- c) sufficienza del senso cromatico, accertata mediante corretta percezione dei colori staccati;
- d) normalità del campo visivo, della visione binoculare e della motilità oculare;
- e) capacità uditiva: soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 25 decibel, calcolata come media delle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz; soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 45 decibel, rilevata sulle frequenze di 4000 - 6000 - 8000 Hz. È escluso l'uso delle protesi acustiche;
- f) acutezza visiva, secondo i seguenti parametri:

1) per la qualifica di vigile del fuoco, acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del *visus* dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che presenta il *visus* più ridotto. Non è ammessa la correzione con lenti;

2) per le qualifiche di ispettore antincendi e di vice direttore, acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del *visus* dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che presenta il *visus* più ridotto. È ammessa la correzione con lenti con equivalente



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

sferico compreso tra -6,00 e +4,00 e valore del cilindro compreso tra -4,00 e + 4,00; la differenza tra le due lenti non deve essere superiore a tre diottrie.

2. L'accertamento e la verifica dei parametri fisici di cui al comma 1, lettera b), sono effettuati con le modalità applicative definite nella direttiva tecnica adottata in attuazione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207.

3. Costituiscono cause di non idoneità all'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli di cui al comma 1 le imperfezioni e le infermità, in atto stabilizzate, indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

4. Il giudizio medico legale attestante il possesso o meno dei requisiti di idoneità fisica e psichica è formulato da una commissione medica nominata dall'amministrazione.

Articolo 2

Requisiti attitudinali

1. I partecipanti alle procedure concorsuali di cui all'articolo 1 devono possedere, in correlazione alle funzioni previste per la qualifica da ricoprire, adeguate capacità intellettive, emotive, comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, di assunzione di responsabilità decisionali e di gestione pratica di situazioni lavorative e di eventi critici con particolare riferimento a:

- a) attitudine a controllare ed elaborare situazioni impreviste con rapida capacità risolutiva; maturazione evolutiva che esprima una valida integrazione della personalità, percezione e autostima di sé, assunzione di responsabilità finalizzata ad agire in sicurezza nell'espletamento dei compiti propri della qualifica; capacità di comunicazione e determinazione operativa;
- b) capacità di assumere iniziative e ruoli decisionali in situazioni di discreta complessità operativa di gruppo; adeguata capacità di percezione, attenzione, memorizzazione ed esecuzione dei compiti assegnati; resistenza psico-fisica allo stress;
- c) capacità di relazione finalizzata all'integrazione ed operatività di gruppo semplice e complesso, nonché capacità di adattarsi in contesti di lavoro formalmente organizzati;
- d) attitudine tecnico-organizzativo-sanitaria al soccorso urgente integrato.

2. Il giudizio medico legale attestante il possesso o meno dei requisiti attitudinali è formulato dalla commissione medica di cui all'articolo 1, a seguito di valutazione psicodiagnostica, eseguita anche con appositi esami o test psico-attitudinali, somministrati da specialisti nella disciplina.

Sezione II

Ruoli del personale specialista

Articolo 3



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale

1. I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso, mediante selezione interna e concorso pubblico, ai ruoli dei piloti di aeromobile, degli specialisti di aeromobile e degli elisoccorritori sono individuati con regolamento del Ministro dell'interno da adottare ai sensi degli articoli 32, 33, 34 e 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso, mediante selezione interna e concorso pubblico, ai ruoli dei nautici di coperta, dei nautici di macchina e dei sommozzatori sono individuati con regolamento del Ministro dell'interno da adottare ai sensi degli articoli 49, 50, 51 e 52 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Capo II

Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli tecnico-professionali e ai ruoli di rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Sezione I

Ruoli tecnico-professionali

Articolo 4

Requisiti di idoneità fisica e psichica

1. L'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli operatori e degli assistenti, degli ispettori logistico-gestionali, degli ispettori informatici, degli ispettori tecnico-scientifici, degli ispettori sanitari, dei direttivi logistico-gestionali, dei direttivi informatici, dei direttivi tecnico-scientifici, dei direttivi sanitari e dei direttivi ginnico-sportivi è soggetta alla verifica del possesso di:

a) idoneità fisica e psichica all'espletamento delle funzioni proprie della qualifica da ricoprire;

b) profilo sanitario esente da malattie infettive e diffuse, in atto o silenti, e da imperfezioni e infermità fisiche e neuropsichiche a rilevanza medico-legale, valutate anche con riferimento alle esigenze di tutela della salute e dell'incolumità del candidato e di coloro che prestano attività lavorativa congiuntamente ad esso.

2. Il giudizio medico legale attestante il possesso o meno dei requisiti di cui al comma 1 è formulato da una commissione medica nominata dall'amministrazione.

Articolo 5

Requisiti attitudinali



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

1. I partecipanti alle procedure concorsuali e selettive di cui all'articolo 4 devono possedere, in correlazione alle funzioni previste per la qualifica da ricoprire, adeguate capacità intellettive, emotive, comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, di assunzione di responsabilità decisionali e di gestione pratica di situazioni lavorative e di eventi critici.

2. Il giudizio medico legale attestante il possesso o meno dei requisiti attitudinali è formulato dalla commissione medica di cui all'articolo 4, a seguito di valutazione psicodiagnostica, eseguita anche con appositi esami o test psico-attitudinali, somministrati da specialisti nella disciplina.

Articolo 6

Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale nelle ipotesi di assunzione obbligatoria

1. L'assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, disposta ai sensi degli articoli 5 e 19 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui agli articoli 1 e 2 del presente regolamento.

2. L'assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, disposta ai sensi degli articoli 71, 78, 90, 102 e 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento.

Sezione II

Ruoli di rappresentanza

Articolo 7

Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale

1. L'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento.

2. I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso, mediante concorso pubblico, al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse sono individuati con regolamento del Ministro dell'interno da adottare ai sensi dell'articolo 131 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Capo III

Disposizioni comuni



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Articolo 8 Verifica dei requisiti

1. I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale devono permanere fino alla data di immissione in ruolo.

Articolo 9 Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207.

Articolo 10 Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

IL MINISTRO



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Allegato A (articolo 1)

Cause di non idoneità all'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli dei vigili del fuoco, degli ispettori antincendi e dei direttivi che espletano funzioni operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

1. Le malattie infettive o contagiose, in fase clinica silente, in atto o in fase cronico-evolutiva; la tubercolosi polmonare ed extrapolmonare, in fase attiva o latente; la sifilide con manifestazioni contagiose in atto; il morbo di Hansen (lebbra); le micosi e le malattie da parassiti o i loro esiti, quando presentano caratteristiche di cronicità ed evolutività tali da controindicare l'attività lavorativa e la vita di comunità; la positività per l'antigene HBsAg quale indice di infezione da virus epatite B in atto o cronicizzata; la positività per anticorpi HCV; la positività per anticorpi HIV;
2. L'asma bronchiale allergica e le sindromi disventilatorie ostruttive, restrittive o miste, con insufficienza respiratoria di grado tale da controindicare l'attività di lavoro o ridurre sensibilmente la capacità di lavoro; le allergopatie, le intolleranze e idiosincrasie a farmaci, alimenti e sostanze di uso corrente, tali da risultare incompatibili con l'uso dei dispositivi di protezione individuale, o controindicare l'attività di lavoro, o ridurre sensibilmente la capacità di lavoro;
3. L'alcolismo e le patologie correlate al consumo di bevande alcoliche; le tossicomanie e l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope; le intossicazioni croniche di origine esogena, con compromissione psichica o organica;
4. La presenza nelle urine o in altri liquidi biologici o nelle formazioni pilifere di una o più sostanze stupefacenti o psicotrope o dei loro metaboliti, accertata con i relativi test tossicologici;
5. Le malattie cutanee, acute e croniche, le lesioni della cute, delle mucose visibili e degli annessi, o loro esiti, che per sede, estensione o gravità producono rilevanti alterazioni anatomico-funzionali o riducono sensibilmente la capacità di lavoro; i tramiti fistolosi che per sede, estensione o gravità producono rilevanti disturbi funzionali;
6. La presenza di trapianti di organi o di parte di organi;
7. La presenza di innesti o di mezzi di sintesi eterologhi a livello dei vari organi o apparati, incluse le endoprotesi ed artroprotesi; la presenza di osteosintesi e la presenza di tessuto preso da un'area del corpo umano, anche se appartenente ad altro individuo, per essere innestato in un'altra area del corpo umano del ricevente, non costituiscono di per sé cause di non idoneità, se non comportano una rilevante alterazione anatomico-funzionale o una sensibile riduzione della capacità di lavoro; la presenza del cristallino protesico intraoculare (I.O.L.) o di altri dispositivi intraoculari non costituisce di per sé causa di non idoneità ove, trascorso un adeguato periodo di stabilizzazione,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

l'impianto risulta ben tollerato ed è raggiunto il minimo di acutezza visiva previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del presente regolamento; l'impianto di pacemaker o defibrillatore impiantabile (I.C.D.);

8. Le infermità ed imperfezioni degli organi, dei tessuti o degli apparati del capo e i loro esiti: le infermità e le lesioni delle palpebre e dell'apparato lacrimale, quando sono causa di rilevanti limitazioni funzionali; le congiuntiviti acute e croniche, o loro esiti, tali da compromettere la funzione visiva; i disturbi della motilità dei muscoli estrinseci del globo oculare, quando sono causa di diplopia o di difetti del campo visivo, anche monoculare o quando producono alterazioni della visione binoculare; il cheratocono; le retinopatie; il glaucoma e le disfunzioni della idrodinamica endoculare; i postumi di interventi chirurgici oculari a carico del segmento anteriore e posteriore dell'occhio, se effettuati per mezzo di tecniche incisionali; sono ammessi gli interventi di chirurgia refrattiva e di microchirurgia oculare se effettuati per mezzo di tecniche non incisionali (trattamenti chirurgici con il laser in genere) quando, trascorso il periodo di assestamento, in relazione alla tecnica effettuata: 1) l'acutezza visiva rientra nei parametri previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del presente regolamento; 2) non residuano alterazioni della trasparenza dei mezzi diottrici; 3) risultano assenti patologie vitreo-retiniche; le stenosi e le poliposi nasali, quando sono causa di rilevante ostruzione ventilatoria o sono sostenute da una condizione disreattiva allergica che riduce la capacità di lavoro; le malformazioni, le lesioni o gli esiti di malattie e di interventi chirurgici a carico delle labbra, della lingua, dei tessuti molli della bocca e dell'articolazione temporo-mandibolare che sono tali da produrre rilevanti limitazioni funzionali o alterazioni della fisionomia del volto che compromettono il corretto uso dei dispositivi di protezione individuale; le malformazioni e gli esiti di patologie dell'apparato dentario, da cui derivano alterazioni della funzione masticatoria: il totale dei denti mancanti non sostituiti da protesi fissa non può essere superiore a dodici elementi; le disfonie e i disturbi gravi del linguaggio; le tonsilliti croniche con presenza di streptococco B-emolitico gruppo A; l'ipertrofia tonsillare con rilevanti alterazioni funzionali; la perforazione timpanica o gli esiti, valutati in rapporto alla funzionalità timpanica residua; l'otite media cronica, anche se non complicata e monolaterale; gli esiti funzionalmente apprezzabili di interventi chirurgici dell'orecchio medio o della mastoide; le infermità o i disturbi funzionali cocleo-vestibolari e gli esiti funzionalmente apprezzabili di interventi chirurgici sull'orecchio interno; la malattia di Meniere; l'otosclerosi;

9. Le infermità e le imperfezioni anatomiche del collo e dei relativi organi ed apparati: le malformazioni e le alterazioni acquisite, anche in esito ad interventi chirurgici, della faringe, della laringe, dell'esofago e della trachea, quando sono causa di rilevanti disturbi funzionali; le patologie della ghiandola tiroide o gli esiti post-chirurgici metabolicamente non compensati;

10. Le infermità ed imperfezioni anatomiche del torace: le deformazioni congenite, rachitiche e post-traumatiche della gabbia toracica, con rilevanti alterazioni anatomico-funzionali o che riducono sensibilmente la capacità di lavoro;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

11. Le infermità ed imperfezioni dell'apparato respiratorio: le malattie acute e croniche dei bronchi e dei polmoni con alterazione funzionale respiratoria che riduce sensibilmente la capacità di lavoro; le malattie delle pleure ed i loro esiti, quando sono causa di rilevanti disturbi funzionali o riducono sensibilmente la capacità di lavoro; l'asma bronchiale; le cisti e i tumori polmonari; i segni radiologici di malattia tubercolare dell'apparato pleuropolmonare, in atto o pregressa, quando producono rilevanti alterazioni anatomo-funzionali o riducono sensibilmente la capacità di lavoro; i deficit ventilatori con capacità vitale polmonare o capacità vitale forzata polmonare o volume espiratorio forzato polmonare in un secondo inferiori al 75% del valore teorico; indice ventilatorio di Tiffeneau nel primo secondo inferiore al 75% del valore teorico; le infermità mediastiniche e le anomalie di posizione di organi, vasi o visceri con spostamenti mediastinici rilevanti o patologia d'organo; le patologie del timo ad espressione clinica rilevante;

12. Le infermità ed imperfezioni dell'apparato cardiocircolatorio: la destrocardia, le cardiopatie congenite ed i loro esiti con rilevanti disturbi anatomo-funzionali; le malattie dell'endocardio, dell'apparato valvolare cardiaco, del miocardio, del pericardio e dei grossi vasi ed i loro esiti con rilevanti disturbi funzionali; i gravi disturbi funzionali cardiaci; i disturbi di conduzione dello stimolo cardiaco, anche senza altro riscontro di cardiopatia organica: la bradicardia sinusale con frequenza cardiaca inferiore a 40/min, quando associata a patologie del sistema di conduzione; il blocco atrio-ventricolare di I grado che non reagisce con lo sforzo fisico adeguato e l'iperpnea; il blocco atrio-ventricolare di II e III grado; le sindromi di preccitazione cardiaca (presenza di connessioni tra atrio e ventricolo tipo Kent, Mahaim 1 e 2, atrio-hisiana e James); la presenza di segnapassi artificiale; il blocco di branca destra completo, quando associato a miocardiopatie o anomalie della conduzione elettrica; la sindrome di Brugada; la sindrome di Lenegre; il blocco di branca sinistra incompleto o completo; gli emblocchi (blocchi fascicolari), quando associati a miocardiopatie o anomalie della conduzione elettrica; i blocchi bifascicolari ed il blocco trifascicolare anche incompleto; la sindrome del QT lungo; la sindrome del QT corto; l'extrasistolia ventricolare frequente anche se di natura funzionale; le tachiaritmie sopraventricolari e ventricolari a rilevante significatività clinica; i rumori ed i soffi cardiaci rilevanti, determinati da cardiopatia congenita o acquisita; il prollasso della valvola mitrale con aspetti degenerativi mixomatosi o significativo rigurgito valvolare; l'ipertensione arteriosa, anche se di tipo essenziale e senza l'interessamento di organi o apparati bersaglio, con valori della pressione sistolica a riposo superiori a 140 mmHg e della pressione diastolica superiori a 90 mmHg; le arteriopatie; gli aneurismi; le fistole artero-venose; le varici e le ectasie venose estese e voluminose; le flebiti e le altre patologie del circolo venoso ed i loro esiti con rilevanti disturbi trofici o funzionali; la linfostasi costituzionale o acquisita di grado inabilitante; le emorroidi croniche, voluminose e molteplici;

13. Le infermità ed imperfezioni dell'apparato digerente e dell'addome: le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari che producono rilevanti disturbi funzionali; le malformazioni, le anomalie di posizione dei visceri, le patologie o i loro esiti del tubo digerente, del fegato, delle vie biliari, del pancreas e del peritoneo che per natura, sede e grado comportano rilevanti alterazioni anatomo-funzionali; le ernie viscerali; il laparocele; la splenectomia con alterazione della crasi ematica;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

14. Le infermità e le imperfezioni dell'apparato osteoarticolare e muscolare: tutte le alterazioni dello scheletro consecutive a fatti congeniti, rachitismo, malattie o traumi ostacolanti la funzionalità organica o alteranti l'euritmia corporea; le malattie ossee o cartilaginee in atto, determinanti limitazioni della funzionalità articolare; la scoliosi con angolo di Lippman Cobb superiore a 25°; le malattie delle aponeurosi, dei muscoli, dei tendini, delle borse sinoviali e dei legamenti che producono rilevanti alterazioni funzionali o riducono la capacità di lavoro; la mancanza anatomica o la perdita funzionale permanente di: un dito della mano; falange ungueale del pollice; falangi ungueali delle ultime quattro dita di una mano; falangi ungueali di cinque dita fra le due mani, escluse quelle dei pollici; un alluce; due dita di un piede; le malattie del tessuto connettivo, incluse le connettiviti sistemiche;

15. Le malattie del sistema nervoso centrale, periferico o autonomo e i loro esiti ad incidenza funzionale: i disturbi della motilità e della sensibilità; le sindromi dei nervi cranici, delle radici, dei plessi nervosi, dei nervi periferici; le sindromi emisferiche da danno corticale focale; le sindromi cerebellari; le sindromi del tronco encefalico e del midollo spinale; le cefalee e le algie cranio-facciali, quando per il grado e la frequenza della sintomatologia assumono carattere di gravità o riducono la capacità di lavoro; le vasculopatie cerebrali e spinali; le sindromi epilettiche, anche pregresse; le malattie della mielina; le ernie del disco intervertebrale; il morbo di Parkinson e i parkinsonismi; gli esiti di traumi cranio-encefalici e midollari, con limitazioni funzionali; le meningiti, le encefaliti, le encefalopatie e loro esiti; la sclerosi laterale amiotrofica e le malattie del motoneurone; le atassie; le polineuropatie; le miopatie; la miastenia; la corea di Huntington; il morbo di Wilson; le facomatosi;

16. I disturbi psichiatrici: le sindromi e i disturbi mentali organici; le demenze; i disturbi cognitivi e intellettivi; i disturbi schizofrenici e altri disturbi psicotici; i disturbi deliranti; il disturbo post-traumatico da stress; i disturbi dell'umore; i disturbi di ansia; i disturbi depressivi; i disturbi somatoformi e da conversione; i disturbi dissociativi; i disturbi psico-sessuali; i disturbi auto-eterolesivi; i gravi disturbi del sonno; i disturbi del controllo degli impulsi; i disturbi dell'adattamento; i disturbi di personalità e della identità;

17. Le infermità ed imperfezioni dell'apparato uro-genitale: le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica e dell'uretra, quando sono causa di rilevanti alterazioni anatomo-funzionali; le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti, dell'apparato genitale maschile e femminile, quando sono causa di rilevanti alterazioni funzionali; la nefrectomia con alterata funzione renale;

18. Le malattie del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticolo-istiocitario di apprezzabile entità, comprese quelle congenite; le sindromi da immunodeficienza, a carattere congenito o acquisito, anche in fase asintomatica; le eritropatie da deficit enzimatico di grado assoluto, da deficit di membrana o da difetto di sintesi dell'emoglobina;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

19. Le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine; il diabete mellito; i difetti del metabolismo a rilevante espressione clinica; la mucoviscidosi; le sindromi dipendenti da difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi di grado assoluto;

20. Le neoplasie: i tumori maligni; gli esiti di trattamento dei tumori maligni quando la stadiazione oncologica e la prognosi di malattia identificano un rischio di recidiva o sussistono rilevanti alterazioni anatomo-funzionali o è ridotta sensibilmente la capacità di lavoro; i tumori benigni ed i loro esiti, quando per sede, volume, estensione o numero, comportano rilevanti alterazioni anatomo-funzionali o riducono sensibilmente la capacità di lavoro.

21. Le patologie della ghiandola mammaria ed i loro esiti quando sono causa di rilevanti alterazioni morfologiche o funzionali; la protesi mammaria, in presenza di complicazioni anatomo-funzionali rilevanti.

22. Le alterazioni fisionomiche, non previste ai punti precedenti, tali da determinare limitazioni funzionali connesse al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Ove non diversamente specificato, la non idoneità è espressa in relazione a infermità o lesioni, in atto stabilizzate, che per natura, sede, gravità e prognosi controindicano lo svolgimento dell'attività di lavoro o riducono sensibilmente la capacità di lavoro.